



COMUNE di CIMOLAIS  
Provincia di Pordenone

NOTA INTEGRATIVA  
AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2021 – 2023

Ai sensi del comma 5 art. 11 del D.Lgs. 118/2011

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011. Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

\*\*\*\*\*

### **I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

#### **Le entrate**

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;

La riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.

Non avendo la Regione formalmente quantificato le quote del fondo ordinario e perequativo da destinare ai singoli Comuni, è stata prevista in via prudenziale per ogni esercizio del triennio considerato, una riduzione dei trasferimenti regionali ricevuti nell'esercizio 2020.

#### **Le spese**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi sugli accertamenti di ciascun esercizio.

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, che dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2016 al 2019.

Infatti, l'art. 107 bis della Legge n. 27/2020 (GU 110 del 29.04.2020) prevede che gli enti di cui all'art. 2 del d.lgs. 267/2000 possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 il luogo di quelli del 2020. Di fatto dalle serie storiche utilizzate per il calcolo vengono eliminati i valori del 2020 e al loro posto sono conteggiati due volte quelli del 2019.

L'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media aritmetica dei rapporti).

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pertanto determinato in: € 107.392,12 per l'anno 2021, € 107.392,12 per l'anno 2022 ed € 107.392,12 per l'anno 2023. Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

### **Fondi di riserva**

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,392842 % per il 2021 (€ 4.000,00), 0,395163 % per il 2022 (€ 4.000,00) e 0,399918 % per il 2023 (€ 4.000,00). Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Oltre al Fondo di Riserva classico è previsto, anche nel 2021, il "Fondo di Riserva di Cassa" quest'ultimo deve essere calcolato sulla base degli stanziamenti di cassa, come ha chiarito recentemente Arconet, che da quest'anno fanno il loro ingresso nei bilanci di previsione riformati dal D.Lgs. n.118/2011. L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2-quater dell'art.166 del Tuel, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato di cassa) mentre non è previsto un tetto massimo. Il fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di € 5.000,00 pari allo 0,23555 % delle spese finali.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il fondo pluriennale vincolato è, quindi, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nella parte entrate dell'esercizio 2021, in sede di bilancio di previsione non è stata iscritta, nessuna quota di Fondo Pluriennale vincolato né di parte capitale né parte corrente.

La quantificazione avverrà in sede di riaccertamento ordinario dei residui da predisporre ai fini dell'approvazione del rendiconto 2020.

## Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, rispetto all'esercizio precedente, ha ridotto il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2020 di più del 10% rispetto a quello rilevato alla fine dell'esercizio 2019, ma ha registrato un ritardo di 34 giorni sulla media dei tempi di pagamento, pertanto è stato stanziato un fondo di € 12.356,88 per l'anno 2021, € 11.970,11 per l'anno 2022 e € 12.001,27 per l'anno 2023 (pari al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi).

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Il totale delle spese correnti (I):

€ 1.018.220,24 esercizio 2021 – di cui non ricorrenti € 162.770,19

€ 1.012.239,29 esercizio 2022 – di cui non ricorrenti € 134.328,42

€ 1.000.204,77 esercizio 2023 – di cui non ricorrenti € 122.181,58

mentre il totale delle entrate correnti (I-II-III):

€ 962.226,16 esercizio 2021 – di cui non ricorrenti € 64.208,31 tit. II e € 2.300,00 tit. III

€ 957.226,16 esercizio 2022 – di cui non ricorrenti € 59.208,31 tit. II e € 2.300,00 tit. III

€ 946.217,36 esercizio 2023 – di cui non ricorrenti € 48.200,31 tit. II e € 2.300,00 tit. III

Per il dettaglio della loro articolazione si rinvia al relativo allegato di bilancio.

### **Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2021-2023 sono previste spese in conto capitale così suddivise:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese in conto capitale	689.908,58*	196.682,41	196.682,41

\* non considera FPV

Nel triennio 2021-2023 non è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito.

Tali spese sono finanziate con contributi regionali, ministeriali o con risorse proprie di bilancio.

### **Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, pari ad € 1.953.923,80, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 13.10.2020.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2020 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a €. 1.953.923,80 come

risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *“può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie di bilancio finanziate da entrate vincolate e già accertate:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione (comprende anche € 16.511,00 dell'annualità 2020 del fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui all'art. 1 comma 65-ter L. 205/2017 – incremento di cui all'art. 243 comma 1 DL n. 34/2020 (DPCM 24.09.2020));
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per quanto concerne gli accantonamenti si è tenuto conto:

- del fondo crediti di dubbia esigibilità simulato sulla base dei dati del preconsuntivo;
- dell'indennità di fine mandato del Sindaco per il periodo 2017-2022, allo stato attuale non ancora erogata, e della quota relativa al 2020 (€ 893,00 - : ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per ciascuno degli anni del bilancio triennale, è stata prevista la quota di indennità che sarà liquidata al Sindaco a fine mandato: l'importo alla fine di ciascun anno confluisce nell'avanzo accantonato);
- dell'accantonamento per i rinnovi contrattuali di cui al punto 5.2 del principio contabile applicato della programmazione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.953.923,80
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	8.035,88
Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.236.328,19
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.193.330,35
Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b>	<b>2.004.957,52</b>
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
Spese che prevedo di impegnare nel restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
Riduzione dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
Incremento dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
<b>Risultato d'amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	<b>2.004.957,52</b>

<b>Composizione del risultato d'amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	197.745,10
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	28.320,29
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>226.065,39</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	23.362,38
Vincoli derivanti da trasferimenti	233.030,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	386.865,11
Altri vincoli	6.334,20
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>649.591,82</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale destinata agli investimenti</b>	<b>227.859,32</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>901.440,99</b>

Si riporta di seguito l'elenco analitico delle quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto:



Cap. di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
	<b>Fondo contenzioso</b>			
	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Fondo contenzioso</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			
2473	FCDE - PARTE CORRENTE	197.745,10	0,00	197.745,10
	FCDE - PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale FCDE</b>	197.745,10	0,00	197.745,10
	<b>Altri accantonamenti</b>			
16	Fondo indennità fine mandato	3.015,00	893,00	3.908,00
	Altri accantonamenti tra cui fondo rinnovi contrattuali	24.412,29	0,00	24.412,29
	<b>Totale Altri accantonamenti</b>	27.427,29	893,00	28.320,29
	<b>Totale</b>	<b>105.443,57</b>	<b>2.682,73</b>	<b>226.065,39</b>

Non è prevista l'applicazione al bilancio di previsione 2021-2023 di quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Si riporta di seguito l'elenco analitico delle quote vincolate nel risultato di amministrazione presunto, con l'indicazione delle quote applicate al bilancio, così come previsto dal punto 9.11.4 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs 118/2011:

Capitolo di entrata	Descrizione	Risorse vincolate presunte nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
	<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>		
	<b>Totale vincoli derivanti dalla legge</b>	<b>23.362,38</b>	<b>0,00</b>
	<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>		
	Vincoli per entrate con specifica destinazione	216.519,13	
78	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne (DPCM 24.09.2020)	16.511,00	0,00
	<b>Totale vincoli derivanti da trasferimenti</b>	<b>233.030,13</b>	<b>0,00</b>

<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>			
	Entrate vincolate dall'ente per specifici investimenti	386.865,11	0,00
	<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>	<b>386.865,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale altri vincoli</b>	<b>6.334,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>649.591,82</b>	<b>0,00</b>

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

**Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Si rimanda alla delibera di consiglio n. 33 del 31.12.2020 - Approvazione del piano della razionalizzazione delle società partecipate.